



## **DISCIPLINARE DI GARA**

**PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  
DI TRASPORTO FUNZIONALI ALL’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ ANTIDOPING.**

**CIG: A02226DD90 – CPV prevalente: 60161000-4**

Approvato dal Consiglio Direttivo Federale con delibera n. 57 del 18 ottobre 2023.

DISCIPLINARE DI GARA .....	4
PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA .....	4
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE .....	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	5
1.3. IDENTIFICAZIONE .....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI .....	6
2.1. DOCUMENTI DI GARA .....	6
2.2. CHIARIMENTI .....	6
2.3. COMUNICAZIONI .....	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	7
3.1. OGGETTO DELL'APPALTO.....	7
3.2. IMPORTO DELL'APPALTO.....	8
3.3. DURATA DELL'APPALTO .....	8
3.4. REVISIONE PREZZI.....	8
3.5. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	9
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	9
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	10
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	12
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE .....	12
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	12
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE .....	13
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE .....	13
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	14
7. AVVALIMENTO.....	14
8. SUBAPPALTO.....	15
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE .....	16
10. GARANZIA PROVVISORIA .....	16
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC .....	18
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	18
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	20
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	21
14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA .....	21
14.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14.....	24
14.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO .....	24

14.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	24
15. OFFERTA TECNICA.....	25
16. OFFERTA ECONOMICA .....	27
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	28
17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA.....	28
17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA.....	30
17.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA ....	30
17.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	31
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE .....	31
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	31
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	32
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	32
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....	34
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....	34
24. ADEMPIMENTI E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO IN CORSO DI VIGENZA DEL CONTRATTO.....	35
25. INADEMPIMENTI E PENALI.....	36
26. RISOLUZIONE E RECESSO.....	36
27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	37
28. CODICE DI COMPORTAMENTO .....	37
29. ACCESSO AGLI ATTI .....	37
30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	38
31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	38

## DISCIPLINARE DI GARA

### GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO FUNZIONALI ALL’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ ANTIDOPING DI COMPETENZA DELLA FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA IN QUALITÀ DI SAMPLE COLLECTION AUTHORITY

#### PREMESSE

Il presente Disciplinare, allegato al Bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura aperta indetta dalla Federazione Medico Sportiva Italiana (di seguito, anche FMSI o Stazione Appaltante o Amministrazione Appaltante), alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta e dei documenti prescritti a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all’affidamento dei servizi logistici funzionali all’espletamento delle attività antidoping (sessioni di controllo e prelievo dei campioni biologici degli atleti) di competenza della FMSI in qualità di Sample Collection Authority.

Al conferimento dell’appalto in oggetto, disposto con deliberazione del Consiglio Direttivo Federale nr.57 del 18/10/2023 e descritto come segue, si procederà mediante esperimento di una procedura aperta, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt.71 e 108, comma 1, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nel prosieguo, Codice).

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la Piattaforma telematica accessibile all’indirizzo [www.fmsi.it](http://www.fmsi.it) alla sessione Amministrazione trasparente > Avvisi e Bandi in corso.

La durata del procedimento è prevista pari a quattro mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all’articolo 1, commi 4 e 5, dell’allegato II.3 del codice.

Il luogo di svolgimento del servizio della fornitura è Italia, Roma.

CIG: A02226DD90 – CPV prevalente: 60161000-4

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Segretario Generale FMSI, dott. Maurizio Galdi.

#### 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

##### 1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, con precipuo riguardo a quanto riportato nel documento di istruzioni tecniche per l’accesso e l’utilizzo della Piattaforma telematica di gara allegato al presente Disciplinare.

Rilevano altresì, per quanto applicabile al presente Disciplinare di gara, le disposizioni di cui al Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento Eidos - Electronic IDentification Authentication and Signature), al decreto legislativo n. 82/2005 recante “Codice dell’amministrazione digitale (CAD)” e alle Linee guida dell’AGID.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’art.1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per l’eventuale perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’Operatore Economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo Operatore Economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'Operatore Economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato *Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gara telematica*, che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'Operatore Economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'Operatore Economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'Operatore Economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## **1.2. DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni Operatore Economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica e informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nel documento *Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gara telematica*, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo a operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema di identificazione elettronica rispondente ai requisiti minimi dettagliati nel documento di istruzioni tecniche per l'accesso e l'utilizzo della Piattaforma telematica di gara allegato al presente Disciplinare;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt.6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'Operatore Economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'Operatore Economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia

Digitale (previsto dall'art.29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
  - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
  - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
  - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **1.3. IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'Operatore Economico secondo le modalità indicate nel documento *Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gara telematica*.

Una volta completata la procedura di identificazione, a ogni Operatore Economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1. DOCUMENTI DI GARA**

2.1.1 La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) capitolato tecnico (sub-allegato A);
- d) documento contenente le previsioni specifiche del contratto di affidamento (sub-allegato B);
- e) modello di domanda di partecipazione (sub-allegato C);
- f) modello di documento di gara unico europeo – DGUE (sub-allegato D);
- g) modulo di offerta economica (sub-allegato E);
- h) condizioni generali di utilizzo della Piattaforma telematica per gara (sub-allegato F);
- i) informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (sub-allegato G).

2.1.2 La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://www.fmsi.it/avvisi-e-bandi-in-corso/> e sulla Piattaforma <https://tender.garaspot.it/>

### **2.2. CHIARIMENTI**

2.2.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica esclusivamente attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, utilizzando l'apposita funzionalità "Invia quesito alla Stazione Appaltante" presente nella pagina "Dettagli", previa registrazione alla Piattaforma stessa.

2.2.2 Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

2.2.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma, alla pagina "Dettagli", nonché sul sito istituzionale di cui al precedente art.2.1.2. Rimane a carico degli Operatori Economici interessati l'onere di monitorare la Piattaforma o il sito istituzionale per verificare la presenza di eventuali comunicazioni della FMSI.

2.2.4 Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate o successivamente al termine indicato.

### **2.3. COMUNICAZIONI**

2.3.1 Le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell'area "Messagistica". È onere esclusivo dell'Operatore Economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli Operatori Economici una segnalazione di avviso.

2.3.2 Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'Aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli Operatori Economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'Operatore Economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

2.3.3 Le comunicazioni relative a) all'attivazione del soccorso istruttorio; b) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; c) alla richiesta di offerta migliorativa; d) al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono presso la Piattaforma.

2.3.4 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli Operatori Economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

2.3.5 In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

2.3.6 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici ausiliari.

## **3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

### **3.1. OGGETTO DELL'APPALTO**

Oggetto della presente gara è l'affidamento dei servizi di movimentazione e trasporto dei materiali (documenti o beni, sia a corpo, sia in uno o più colli) e dei campioni biologici di urine e/o sangue, funzionali e necessari all'espletamento delle attività di controllo antidoping effettuate dalla FMSI.

La Federazione Medico Sportiva Italiana è infatti il soggetto preposto ad assicurare, in qualità di Sample Collection Authority, l'esecuzione dei controlli antidoping per mezzo dei propri Medici Ispettori Antidoping (Doping Control Officer/Blood Collection Officer, DCO/BCO FMSI), per la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze e metodi proibiti, in attuazione della normativa sportiva internazionale (World Anti-Doping Agency Code) e di quella nazionale (Norme Sportive Antidoping).

La FMSI opera in qualità di Sample Collection Authority per conto di NADO//Italia (articolazione funzionale della WADA, costituita in attuazione della Legge 26 novembre 2007, n. 230, di ratifica della

Convenzione Internazionale contro il doping nello sport, adottata nella Conferenza generale dell'UNESCO, che pertanto ha l'autorità e la responsabilità nella programmazione, attuazione e gestione del piano di distribuzione dei controlli antidoping in Italia) ovvero di altre Testing Authority, quali ADO/Federazioni Sportive Internazionali, o di Comitati organizzatori di manifestazioni sportive d'interesse internazionale, giusta la sottoscrizione di specifici accordi convenzionali.

La FMSI, su incarico della Testing Authority, esegue i controlli antidoping da quest'ultima disposti, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice WADA, dagli Standard Internazionali, nonché dalle Norme Sportive Antidoping e connessi Documenti Tecnici, attraverso i Medici Ispettori DCO/BCO, addetti alla raccolta dei campioni biologici degli atleti.

Funzionale all'esecuzione dei predetti controlli è l'attività di trasporto dei materiali (documenti e strumentazioni tecniche) necessari all'organizzazione e all'effettuazione dei controlli stessi, nonché dei campioni biologici (urine e/o sangue) degli atleti prelevati a cura degli Ispettori Medici DCO/BCO FMSI.

I controlli in questione possono essere eseguiti in qualsiasi parte dell'Italia, in qualsiasi giorno dell'anno e in qualsiasi orario.

Le specifiche di ciascun servizio e i corrispettivi indicativi, sui quali va parametrata l'offerta tecnico-economica, sono descritti nel Capitolato Tecnico.

In vista della programmazione delle attività di controllo del prossimo triennio, la Stazione Appaltante intende affidare a un operatore di mercato altamente qualificato i servizi di trasporto dei predetti materiali da effettuarsi, con propria idonea organizzazione e in conformità alla normativa sportiva internazionale e nazionale soprarichiamata.

### **3.2. IMPORTO DELL'APPALTO**

Considerata la programmazione per il successivo triennio delle attività antidoping affidate alla FMSI in qualità di Sample Collection Authority nell'ambito dei programmi annuali antidoping disposti dalle Testing Authority, calcolata sulla base del numero medio di controlli antidoping disposti dalle medesime Autorità nel corso del triennio precedente, l'importo complessivo a base d'asta è stimato in €2.100.000,00 (euro duemilionicentomila/00), IVA esclusa.

L'appalto è costituito da un unico lotto, attesa la rilevanza delle obbligazioni in capo all'Affidatario in merito al rispetto del vincolo di segretezza, nonché al rispetto della catena di custodia secondo la normativa WADA di riferimento.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera, che non sono soggetti al ribasso.

Il contratto collettivo applicato è quello del settore logistica, trasporto merci e spedizioni.

Sulla base dei rischi standard da interferenza, si ritiene che l'attuazione delle relative misure da adottare non comporti ulteriori oneri per la sicurezza.

Il corrispettivo contrattuale sarà erogato in conformità ai servizi effettivamente erogati secondo gli SLA riportati nel Capitolato Tecnico.

L'appalto è finanziato con i fondi del bilancio federale.

### **3.3. DURATA DELL'APPALTO**

La durata dell'appalto è di anni 3 (tre), decorrenti dalla data di efficacia del contratto.

### **3.4. REVISIONE PREZZI**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore alla soglia prescritta dalla normativa applicabile, si procederà a una rinegoziazione dei prezzi in relazione alle

prestazioni da eseguire, ferma la conservazione dell'equilibrio contrattuale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo.

### **3.5. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE**

3.5.1 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art.76, comma 6, del Codice, di affidare all'Aggiudicatario nuova fornitura consistente nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico, agli stessi patti, prezzi, condizioni, o più favorevoli, per la durata massima di un ulteriore triennio, per un importo stimato in €2.100.000,00 (euro duemilionicentomila/00), IVA esclusa.

3.5.2 La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà, alla scadenza del contratto, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente e per il solo periodo strettamente necessario alla conclusione delle stesse, di richiedere la proroga della fornitura, agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli, cui l'Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi, a semplice richiesta dell'Amministrazione.

3.5.3 Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere all'Affidatario, che è tenuto ad assoggettarsi, l'esecuzione alle condizioni originariamente previste; in tal caso l'Affidatario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3.5.4 La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.120, comma 1, lett. c, del Codice, si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione in caso di sopravvenute modifiche alla normativa sportiva internazionale e nazionale applicabile.

3.5.5 La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.9, comma 1, del Codice, si riserva il diritto alla rinegoziazione delle condizioni originariamente previste in caso di straordinaria e non prevedibile evoluzione del contesto economico di riferimento.

3.5.6 La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.120, comma 1, lett. d, del Codice, si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'Aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente in caso di grave disservizio, con nocumento all'immagine della FMSI.

## **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

4.1 È ammessa la partecipazione alla presente procedura degli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma singola o associata, secondo le disposizioni di cui all'art.65 del Codice, che – in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti – siano costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, siano autorizzati a fornire la prestazione oggetto della presente procedura e siano in possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale di cui ai successivi artt.5 e 6.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt.67 e 68 del Codice.

4.2 I consorzi di cui all'art.65, comma 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti a indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art.65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti a indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

4.3 Le aggregazioni di retisti di cui all'art.5, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può

indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alla gara deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

A un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate a una procedura concorsuale.

4.4 Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli Operatori Economici siano imputabili a un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri Operatori Economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di Operatori Economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale; tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede a informare gli Operatori Economici coinvolti i quali possono, entro 4 (quattro) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

## **5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

5.1 Ai fini della partecipazione alla presente procedura gli Operatori Economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'Operatore Economico (di seguito: FVOE).

5.2 Le circostanze di cui all'art.94 del Codice sono cause di esclusione automatica; sono altresì cause di esclusione le circostanze di cui all'art.95 del Codice, la cui sussistenza venga accertata previo contraddittorio con l'Operatore Economico.

5.3 Un Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt.94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, non è escluso dalla presente procedura se può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self-cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

5.4 Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art.96, comma 6, del Codice;

- motiva l'impossibilità di adottare dette misure prima della presentazione dell'offerta e si impegna a provvedere successivamente, obbligandosi altresì a comunicare l'adozione di tali misure alla Stazione Appaltante.

5.5 Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico adotta le misure di cui all'art.96, comma 6, del Codice, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

5.6 Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'Operatore Economico non è escluso. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

5.7 Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'Operatore Economico.

5.8 Non può avvalersi del *self-cleaning* l'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

5.9 In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art.65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

5.10 In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art.65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.11 Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt.94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art.97 del Codice, al fine di decidere sull'esclusione.

5.12 Sono inoltre esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art.53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001, n. 165, a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'Amministrazione appaltante affidante negli ultimi tre anni.

5.13 In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario

informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'art.94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

## **6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

L'Operatore Economico è tenuto a inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### **6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

6.1.1 Ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale, gli Operatori Economici devono essere iscritti nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività inerenti all'oggetto dell'appalto.

Al concorrente non stabilito in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

6.1.2 Costituiscono requisito preferenziale:

- i.* l'assenza di provvedimenti a carico della società o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- ii.* il possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA8000 o equivalente;
- iii.* il possesso della certificazione ISO 45001;
- iv.* il possesso del rating di legalità o similari.

6.1.3 Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

### **6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

6.2.1 Ai fini della sussistenza dei requisiti di capacità economica e finanziaria, gli Operatori Economici devono:

- i.* aver realizzato un fatturato globale pari al doppio del valore stimato per l'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della presente procedura.  
Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto;
- ii.* aver contratto con primaria compagnia assicurativa idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Tali requisiti sono ritenuti indispensabili a garanzia della solidità imprenditoriale del soggetto nello specifico settore di attività e, quindi, della possibilità di assicurare il pieno soddisfacimento dei servizi richiesti senza soluzione di continuità.

6.2.2 La comprova del requisito relativo al fatturato di cui al precedente punto *i.* è fornita mediante uno dei seguenti documenti che gli Operatori Economici devono caricare nel FVOE:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli Operatori Economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

6.2.3 La comprova del requisito relativo al possesso di idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al precedente punto *ii*. avviene mediante esibizione del contratto di polizza che gli Operatori Economici devono caricare nel FVOE.

### **6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

6.3.1 Ai fini della sussistenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale, gli Operatori Economici devono:

- i.* aver realizzato, o avere in corso di realizzazione, nell'ultimo triennio, secondo i termini di cui sopra, o nel minor periodo di attività dell'Operatore Economico, almeno 4 (quattro) servizi di trasporto di materie biologiche ricomprese nella categoria "Diagnostic specimens – UN3373" ovvero "Clinical specimens – UN3373" di importo complessivo almeno pari a € 450.000,00 (euro quattrocentocinquantamila/00) oltre IVA;
- ii.* essere in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità in corso di validità secondo la norma UNI EN ISO 9001 per i servizi oggetto della presente procedura.

Tali requisiti sono ritenuti inderogabili dalla FMSI a garanzia del pieno soddisfacimento dei requisiti specifici di cui all'allegato Capitolato Tecnico.

6.3.2 La comprova del requisito di cui al precedente punto *i*. è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti che gli Operatori Economici devono caricare nel FVOE:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.3.3 La comprova di cui al precedente punto *ii*. è fornita mediante esibizione della relativa certificazione che gli Operatori Economici devono caricare nel FVOE.

### **6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art.65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

#### **Requisiti di idoneità professionale**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
  - da ciascun componente dell'aggregazione di rete, nonché dall'organo comune, nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

#### **Requisiti di capacità economico finanziaria**

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2.1, lett. *i*, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
- b) Il requisito relativo al possesso di idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al punto 6.2.1, lett. *ii*, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso ovvero dall'impresa capogruppo.

#### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

- a) Il requisito relativo alla realizzazione di servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3.1, lett. *i*, deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
- b) Il requisito relativo al possesso della certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001 di cui al punto 6.3.1, lett. *ii*, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso ovvero dall'impresa capogruppo.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso, poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art.100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art.97 del Codice, al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

### **6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

#### **Requisiti di idoneità professionale**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

#### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I consorzi di cui all'art.65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art.65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art.100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art.97 del Codice medesimo, al fine di decidere sull'esclusione.

## **7. AVVALIMENTO**

7.1 Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più Operatori Economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente art.6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve a entrambe le finalità.

7.2 Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

7.3 Ai sensi dell'art.372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

7.4 Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

7.5 Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

7.6 L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

7.7 Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

7.8 Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

7.9 Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art.96, comma 15, del Codice. L'Operatore Economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## **8. SUBAPPALTO**

8.1 L'Operatore Economico indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

8.2 Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

8.3 Le seguenti prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto: servizi di trasporto dedicato. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire l'osservanza della normativa sportiva internazionale, con precipuo riguardo al rispetto del vincolo di segretezza e del vincolo di catena di custodia prescritti dal Codice WADA.

8.4 L'Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## **9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

L'Aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al precedente art.3.2, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'Aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo -ove del caso- nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'Aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al precedente art.3.2.

## **10. GARANZIA PROVVISORIA**

10.1 L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'art.106, comma 1, del Codice e precisamente di importo pari a €42.000,00 (euro quarantaduemila/00). Si applicano le riduzioni di cui all'art.106, comma 8 del Codice.

10.2 La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione ovvero di fideiussione.

10.3 In caso di cauzione, essa è costituita mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla Stazione Appaltante presso l'istituto bancario Mediolanum avente codice IBAN IT53C0306234210000001886212.

In tal caso, dovrà essere presentata copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento.

10.4 In caso di fideiussione, la stessa può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli Operatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli Operatori Economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia a eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art.957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art.106, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

10.5 Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di Operatori Economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

- c. Riduzione del 20% in caso di possesso della certificazione conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 14001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all’art.65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all’art.106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

10.6 È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta.

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.

## **11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC**

11.1 Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l’Operatore Economico deve effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a €165,00 (euro centosessantacinque/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 (o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>). Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta.

11.2 La Stazione Appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell’ammissione alla gara.

11.3 Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione Appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante, l’offerta è dichiarata inammissibile e l’Operatore Economico è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell’offerta.

## **12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

12.1 Ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli Operatori Economici dovranno fare pervenire l’offerta e la documentazione di gara richiesta, a pena di esclusione, esclusivamente tramite la Piattaforma telematica accessibile al link <https://tender.garaspot.it/>. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.

12.2 L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 10/12/2023 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.

Per l’individuazione di data e ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono a esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma, si applica quanto previsto al punto [1.1](#).

12.3 Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'art.1 del presente Disciplinare e nel documento illustrativo delle condizioni generali di utilizzo della Piattaforma, di seguito sono sintetizzate le modalità di caricamento dell'offerta.

Gli operatori economici devono preventivamente registrarsi sulla Piattaforma telematica e abilitarsi alla presente gara; la registrazione, da effettuarsi sull'indicata Piattaforma, è gratuita e non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli Operatori Economici riuniti o consorziati; in tali casi è sufficiente la registrazione della capogruppo mandataria, senza che sia necessaria la registrazione di tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento o del Consorzio.

Indi, gli operatori economici devono avviare la procedura di partecipazione, depositando sul sistema la seguente documentazione:

A. i documenti – anche in forma di file unico – virtualmente contenuti nella busta “**A – Documentazione amministrativa**”, di cui al successivo art.14 del presente Disciplinare, nella sezione denominata “Documentazione di gara-Amministrativa”;

B. i documenti in forma di file unico virtualmente contenuti nella busta “**B – Offerta tecnica**”, di cui al successivo art.15 del presente Disciplinare, nella sezione denominata “Documentazione di gara-Tecnica”;

C. i documenti in forma di file unico virtualmente contenuti nella busta “**C – Offerta economica**”, di cui di cui al successivo art.16 del presente Disciplinare, nella sezione denominata “Offerta Economica”.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt.19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

Si precisa inoltre che l'offerta è vincolante per il concorrente e, con la trasmissione della stessa, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

12.4 L'Operatore Economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

12.5 Fino al giorno fissato per l'apertura, l'Operatore Economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'Operatore Economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

12.6 L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della stessa.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

### **13. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

13.1 Le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione possono essere sanate con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.101 del Codice, purché non siano relative alla documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'Operatore Economico intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'art. 9 del presente bando.

13.2 Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 7 (sette) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

13.3 La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'Operatore Economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 (sette) giorni. I chiarimenti resi dall'Operatore Economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

#### **14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'Operatore Economico utilizza la Piattaforma telematica per allegare nella sezione denominata "Documentazione di gara-Amministrativa" la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione di cui al successivo comma [1](#) del presente articolo;
- 2) DGUE;
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) PASSoe,
- 6) documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo comma [3](#) del presente articolo;
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui al successivo comma [4](#) del presente articolo.

##### **14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

14.1.1 La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di domanda di partecipazione di cui all'allegato C.

14.1.2 Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art.94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'Operatore Economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'indicato articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art.98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'Operatore Economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'Operatore Economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art.95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art.95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art.98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art.98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

14.1.3 L'Operatore Economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'Operatore Economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

14.1.4 Se l'Operatore Economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt.94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

14.1.5 Per i concorrenti con identità plurisoggettiva si applicano le seguenti disposizioni.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, l'Operatore Economico fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art.65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

14.1.6 Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art.94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'Operatore Economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art.16 quater del decreto-legge 76/20;
- di garantire, secondo quanto indicato al precedente art.9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante reperibile sul sito istituzionale alla pagina <https://www.fmsi.it/d-lgs-231/> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al successivo art.29; [solo per gli Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]
- il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art.90 del Codice;
- l'impegno a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt.17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

14.1.7 La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo Operatore Economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art.65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura; in tal caso, occorre allegare alla domanda copia conforme all'originale della procura, salvo nel caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

14.1.8 La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di €16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli Operatori Economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da €16,00 e inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

#### **14.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate a una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art.2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato, che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

#### **14.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il PassOE dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

#### **14.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

L'Operatore Economico che intenda partecipare alla presente procedura in forma associata deve altresì presentare la seguente documentazione a seconda della fattispecie che rileva.

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici riuniti o consorziati.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici consorziati.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale Operatore Economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art.68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete;
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete;
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.

## **15. OFFERTA TECNICA**

15.1 L'Operatore Economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma nella sessione denominata "Documentazione di gara-Tecnica", a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente art. [14.1.7](#) e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti redatta nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo comma 2 del presente articolo;
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;

15.2 La relazione tecnica, della lunghezza non superiore a 20 (venti) pagine (carattere del testo Times New Roman n.12; interlinea n.1,5; margini dx, sx, inferiore e superiore 1,5), deve esporre in maniera dettagliata:

- **Profilo dell'offerente** e di ciascuno dei soggetti in caso di RTI o Consorzio, che descriva la *mission* dell'offerente, area e obiettivi di business, posizionamento sul mercato, caratteristiche del *marketing mix* dell'offerta e da cui si evinca il grado di conoscenza del dominio professionale e tecnico, attraverso le esperienze maturate nell'erogazione di servizi analoghi a quelli di cui alla presente gara.

- **Livelli dei servizi offerti** con descrizione e quantificazione dei livelli prestazionali e di servizio oggetto di valutazione.

Detta sezione ha lo scopo di appurare il soddisfacimento dei requisiti richiesti nel Capitolato Tecnico con precipuo riferimento alle prescrizioni specifiche di cui al punto 4.2, alla garanzia di tracciamento di cui al punto 4.7 e ai livelli di servizio di cui al punto 4.8 del suddetto Capitolato Tecnico.

All'uopo, l'offerta tecnica dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una dichiarazione resa ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 a firma del legale rappresentante dell'impresa offerente o da persona munita da comprovati poteri di firma attestante che la ditta dispone di idonea organizzazione atta a garantire:

- i. il trasporto di materiale biologico in area UE ed extra UE;
- ii. il rispetto del vincolo di segretezza secondo la normativa speciale applicabile;
- iii. il rispetto del vincolo di Catena di Custodia secondo la normativa speciale applicabile;
- iv. servizi di trasporto con consegna garantita entro determinate fasce orarie del giorno lavorativo successivo al ritiro, eccettuate le destinazioni in località cosiddette disagiate;
- v. servizi di trasporto dedicati con reperibilità h.24, 365gg. l'anno, compresi le ore notturne e i giorni di sabato/domenica/festivi;

Costituisce un requisito preferenziale la capacità di offrire servizi di stoccaggio e micrologistica.

- **Sistema organizzativo di erogazione dei servizi e delle prestazioni**, con precipuo riferimento a:

- . organigramma aziendale, con dettaglio del numero di persone deputate al customer care, all'assistenza tecnica e allo svolgimento di servizi dedicati e indicazione dei referenti dedicati all'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- . esperienze pregresse eseguite nell'ultimo triennio nello svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto del presente Bando di gara, con precipuo riferimento al trasporto di materie biologiche ricomprese nella categoria "UN3373 BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B";
- . sistema informatico per la gestione di ritiri/consegne e/o delle triangolazioni e per il tracciamento (*real-time monitoring*) dello stato della spedizione;
- . sistema informatico per la gestione della fatturazione, con dettaglio nell'oggetto della stessa e/o in apposito allegato degli elementi di cui al punto 4.9 del suddetto Capitolato Tecnico.

Detta sezione ha lo scopo di appurare le capacità di pianificazione e organizzazione del lavoro, con precipuo riferimento al rispetto degli SLA di servizio, all'identificazione di un referente per la gestione dei servizi di trasporto dedicato con reperibilità h.24, 365gg. e ai servizi di tracciamento e monitoring, come meglio specificati nell'allegato Capitolato Tecnico del presente Disciplinare di gara.

- **Strumenti e attrezzature**, con dettaglio dei mezzi nella disponibilità piena dell'offerente, che saranno impiegati per erogare i servizi e le prestazioni di cui alla presente gara, nonché dei materiali di consumo che saranno messi a disposizione della Stazione Appaltante per l'imballo dei materiali.

15.3 L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza. Saranno, pertanto, escluse le offerte condizionate, parziali, indefinite rispetto ai servizi richiesti; saranno altresì escluse le offerte da cui non si evince la capacità di rispettare il soddisfacimento dei requisiti minimi considerati inderogabili dalla Stazione Appaltante di cui all'allegato Capitolato Tecnico del presente Disciplinare di gara.

15.4 L'offerta tecnica e la relativa documentazione giustificativa non devono contenere elementi dai quali sia possibile desumere il prezzo offerto e il file B deve essere separato dal file C.

15.5 L'Operatore Economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

## **16. OFFERTA ECONOMICA**

16.1 L'Operatore Economico inserisce la documentazione relativa all'offerta economica nella Piattaforma nella sessione denominata "Offerta economica", a pena di inammissibilità dell'offerta.

16.2 L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente art. [14.1.7](#), deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) il prezzo unitario medio espresso in numeri al netto dell'IVA, offerto per la prestazione di ogni servizio differenziato in base a:
  - tipologia del servizio, con riferimento a quanto specificato nel Capitolato Tecnico allegato al presente bando;
  - destinazione di consegna;
  - unità di misura (peso e dimensioni massime per singolo collo e per spedizione);
- b) il prezzo complessivo espresso in numeri al netto dell'IVA, offerto per le prestazioni di servizio stimate sulla base delle indicazioni contenute nel Capitolato Tecnico, sub-allegato A del presente Disciplinare di gara;
- c) la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) la stima dei costi della manodopera sulla base del numero complessivo di prestazioni di servizio stimate.

Ai sensi dell'art.41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al precedente art. [3](#) del presente Disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'Operatore Economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

16.3 Fermo restando la necessità per la ditta offerente di accludere all'offerta economica il listino commerciale completo di tutti i servizi offerti, l'offerta deve accludere, pena l'esclusione, la tabella debitamente compilata in ogni sua parte di cui al "Modulo Offerta Economica", sub-allegato E del presente Disciplinare di gara.

Si precisa, inoltre, che:

- i prezzi unitari offerti per tipologia di servizio non possono essere pari a 0 (zero);
- verranno prese in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali;
- la sommatoria dei prezzi unitari offerti per tipologia di servizio rapportati alle quantità preventivate, come da indicazioni contenute nel Capitolato Tecnico, sub-allegato A del presente Disciplinare di gara, determina il valore complessivo dell'offerta;
- i quantitativi triennali contenuti nel Capitolato Tecnico, sub-allegato A del presente Disciplinare di gara, hanno valore indicativo finalizzato unicamente alla determinazione del valore complessivo dell'offerta e possono subire variazioni in base all'effettiva programmazione del piano di distribuzione dei controlli antidoping disposti dalla Testing Authority;
- sono inammissibili le offerte economiche il cui valore complessivo superi l'importo a base d'asta.

## 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato, ai sensi dell'art.108, comma 1, del Codice, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	60
Offerta economica	40
TOTALE	100

### 17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

17.1.1 Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

#### **Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica**

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	<b>Qualità della struttura organizzativa</b>	12	1.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>. adeguatezza ed efficacia dell'organigramma di gestione e governo del servizio;</li> <li>. idonea qualificazione delle risorse preposte allo svolgimento delle prestazioni in parola, ivi inclusi i driver;</li> <li>. chiara distinzione dei ruoli e di individuazione e attribuzione delle responsabilità;</li> </ul>	6		

				. modalità di interazione con i competenti uffici dell'Amministrazione			
			1.2	. esperienze pregresse nello svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto, con precipuo riferimento al trasporto di materie biologiche, categoria B (UN3373)	4		
			1.3	. assenza di provvedimenti a carico della società o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti dal D.Lgs. 231/2001			2
2	Proposta tecnica	11	2.1	. livelli di servizi offerti	7		
			2.2	. capacità di erogare servizi di stoccaggio e micrologistica			4
3	Macchinari e attrezzature	10	3.1	. idoneità e la pertinenza della consistenza quantitativa e qualitativa in relazione alle prestazioni contrattuali;	7		
			3.2	. tecnologia proposta al fine di ridurre i rischi sulla salute e sicurezza del personale impegnato nell'esecuzione del servizio	3		
4	Qualità del sistema informativo	14	4.1	. sistema di gestione ritiri/consegne/triangolazioni . sistema di tracciabilità dei beni movimentati durante le operazioni	8		
			4.2	. sistema di fatturazione con reportistica di dettaglio di ogni servizio che evidenzia: data e luogo ritiro, data e luogo consegna, nr. km percorsi, costo km, costo e specifiche di eventuali maggiorazioni, costo totale	6		
5	Elementi di sostenibilità ambientale	7	5.1	. possesso della certificazione UNI EN ISO 14001			2 Nota 1
			5.2	. presenza di veicoli a bassa emissione d'inquinanti		5 Nota 2	
6	Elementi di sostenibilità sociale	6	6.1	. possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA8000 o equivalente			2 Nota 1
			6.2	. possesso della certificazione ISO 45001			2 Nota 1
			6.3	. possesso del rating di legalità o similari			2 Nota 1
<b>Totale</b>		<b>60</b>			<b>34</b>	<b>5</b>	<b>21</b>

Nota 1): il punteggio verrà attribuito al concorrente in possesso della certificazione e/o rating di legalità come di seguito riportato:

- possesso di certificazione e/o rating di legalità: 2 punti;
- mancato possesso di certificazione e/o rating di legalità: 0 punti.

Nel caso di partecipazione di RTI, Rete di Impresa, Consorzi il punteggio verrà attribuito come specificato nella successiva Nota 3.

Nota 2): il punteggio verrà calcolato come di seguito riportato:

- per ogni veicolo elettrico (0,5 punti);
- per ogni veicolo ibrido-elettrico (0,3 punti);
- per ogni veicolo a Metano e/o BiFuel BenzinaMetano (0,2 punti);

Il punteggio sarà attribuito fino al limite massimo di 5 (cinque) punti.

Nota 3): nel caso di partecipazione di RTI, Rete di Impresa, Consorzi, il punteggio verrà attribuito in proporzione alla quota, o le somme delle quote dei componenti certificati, dell'RTI o delle altre forme di aggregazione, di esecuzione del servizio.

17.1.2 Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 15 punti per i seguenti criteri: proposta tecnica e qualità del sistema informativo.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 17.4.

## 17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente variabile da zero a uno da parte di ciascun commissario, indi la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a ciascun elemento qualitativo dell'offerta secondo la seguente scala:

Giudizio	Ottimo	Più che adeguato	Adeguato	Parzialmente adeguato	Scarsamente adeguato	Non adeguato
Coefficiente CAI	1.0	0.8	0.6	0.4	0.2	0.0

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo di interpolazione lineare, fermo quanto specificato alla nota 2 del precedente comma.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

## 17.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica è calcolato determinando la media ponderata dei prezzi minimi unitari differenziati per tipologia di servizio, destinazione e peso della spedizione. A tal fine saranno prese a benchmark le tariffe medie relative ai parametri di cui alla tabella "Modulo Offerta Economica" allegata al presente Disciplinare di gara.

Nello specifico, è attribuito all'elemento economico (tariffa media per tipologia di servizio) un coefficiente, variabile da zero a uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare:

$$C_i = \frac{A_i}{A_{max}}$$

dove

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

$A_i$  = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

$A_{max}$  = ribasso percentuale più conveniente

Il punteggio finale inteso come prezzo più basso è attribuito attraverso l'applicazione della formula matematica di interpolazione lineare dei prezzi medi per tipologia di servizio:

$$PF = (PMP1Z1 + PMP2Z2 + \dots + PMPnZn)/(Z1+Z2+\dots+Zn)$$

dove:

PF = prezzo finale medio ponderato

PMP = prezzi medi ponderati per tipologia di servizio

Zi = coefficiente di valutazione.

#### **17.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI**

17.4.1 La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

$P_i$  = punteggio del concorrente *i-esimo*

$C_{xi}$  = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

$P_x$  = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione]

17.4.2 Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente

#### **18. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

18.1 La FMSI, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nomina la commissione giudicatrice, composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, e in ordine ai quali non sussistano cause ostative ai sensi dell'art.93, comma 5, del Codice; a tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula vitae dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

18.2 La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni e opera attraverso la Piattaforma di approvvigionamento digitale.

18.3 Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

#### **19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

19.1 La gestione della presente procedura è interamente telematica.

La Piattaforma consente, infatti, lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;

- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

garantendo il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La Piattaforma garantisce, altresì, la segretezza e la immodificabilità delle offerte attraverso specifici requisiti di sicurezza e la completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite.

In ragione di ciò, non sono previste sedute pubbliche “fisiche” per l’apertura delle buste telematiche costituenti le offerte.

19.2 Gli Operatori Economici, che avranno presentato domanda di ammissione nel rispetto dei termini di cui al precedente art.12.2 del presente Disciplinare, potranno seguire sulla Piattaforma telematica le relative sedute pubbliche, previa ricezione di apposita comunicazione attraverso la citata Piattaforma, nonché con avviso sul sito web della FMSI, sulla data della prima seduta pubblica per l’apertura delle buste virtuali contenenti la documentazione amministrativa e sulle date delle successive sedute pubbliche, almeno 24 ore prima della data fissata.

Si precisa che alla prima e alle successive sedute pubbliche di verifica delle offerte tecniche ed economiche, comunicate ai concorrenti ammessi sia attraverso la citata Piattaforma, sia con avviso sul sito web della FMSI almeno un giorno prima della data fissata, potranno assistere in via telematica i legali rappresentanti delle imprese offerenti oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.

## **20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

20.1 Il RUP, con l’ausilio della commissione giudicatrice, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, di cui al precedente art.14 del presente Disciplinare di gara, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio nei casi previsti al precedente art.13.

20.2 Al termine dell’analisi dei documenti contenuti nella busta virtuale “A – Documentazione amministrativa”, all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, sarà adottato il provvedimento che determina le ammissioni e le eventuali esclusioni dalla procedura. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20.3 Al fine di consentire l’eventuale proposizione dei ricorsi ai sensi dell’art.120 del Codice del Processo Amministrativo, gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione e gli atti di cui all’art.20 del Codice sono altresì visualizzabili sulla Piattaforma telematica, nonché pubblicati sul sito [www.fmsi.it](http://www.fmsi.it).

## **21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

21.1 Conclusa la suddetta fase istruttoria sulla documentazione amministrativa, la commissione, riunita in seduta telematica aperta al pubblico, la cui data sarà comunicata sia attraverso la citata Piattaforma, sia con avviso sul sito web della FMSI ai soli concorrenti ammessi alla presente fase di gara, procede all’apertura delle buste virtuali contenenti le Offerte Tecniche, di cui al precedente art.15 del presente Disciplinare di gara.

21.2 La commissione giudicatrice indi procede, in seduta riservata, all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati al precedente art.17, commi 1 e 2, del presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

21.3 La commissione procede, ove necessario, alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente art.17.4.2.

21.4 La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione dei ricorsi ai sensi dell'art.120 del Codice del Processo Amministrativo, gli atti di cui all'art.20 del Codice sono visualizzabili sulla Piattaforma telematica e sono, altresì, pubblicati sul sito [www.fmsi.it](http://www.fmsi.it).

21.5 Al termine delle operazioni di cui sopra, la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

21.6 La commissione giudicatrice procede, in seduta telematica aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente comunicata sia attraverso la citata Piattaforma, sia con avviso sul sito web della FMSI ai soli concorrenti ammessi, all'apertura e alla valutazione delle buste virtuali contenenti le Offerte Economiche, di cui al precedente art.16 del presente Disciplinare di gara, secondo i criteri e le modalità descritte nel Disciplinare.

21.7 Indi, la Commissione, in seduta riservata, procede:

- all'esame e verifica delle offerte economiche presentate;
- alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex art.2359 C.C., proponendo l'esclusione dei concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili a un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi;
- alla verifica della presenza di eventuali offerte anormalmente basse;
- all'attribuzione dei criteri di cui al precedente art.17.3 per la formulazione della graduatoria.

21.8 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

21.9 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione Appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 2 (due) giorni lavorativi. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio a individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

21.10 La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'art.19 i prezzi offerti.

21.11 All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

21.12 In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica di cui al precedente art. [17.1.2](#);
- mancata presentazione di documentazione a comprova ovvero presentazione di documentazione tecnica diversa da quella richiesta ovvero presentazione di documentazione tecnica non sufficiente a comprovare il rispetto di uno dei requisiti prescritti nel Capitolato Tecnico allegato al presente Disciplinare di gara.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

22.1 Al ricorrere dei presupposti di cui all'art.110, comma 1, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino a individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della FMSI procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

22.2 Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

22.3 Il RUP con il supporto della commissione giudicatrice, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

22.4 Il RUP esclude ai sensi dell'art.110, commi 5 e 6, del Codice le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

23.1 La proposta di aggiudicazione è formulata in favore dell'Operatore Economico che ha presentato la migliore offerta.

23.2 Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'Operatore Economico che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa anche qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

23.3 L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

23.4 Il contratto è stipulato non prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art.18, comma 2, del Codice.

23.5 La garanzia provvisoria dell'Aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.

23.6 All'atto della stipulazione del contratto, l'Aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art.117 del Codice. Il mancato invio/la mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula è causa di revoca dell'aggiudicazione.

23.7 Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto della Stazione Appaltante, l'Aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'Aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'Aggiudicatario, può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

23.8 L'Aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art.119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'Aggiudicatario inoltre comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

23.9 Il contratto è stipulato in forma scritta, ai sensi dell'allegato I.1, art.3, comma 1, lettera b), del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

23.10 Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'Aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla Stazione Appaltante avente codice Iban IT53C0306234210000001886212.

L'importo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 6.000,00. Sono comunicati tempestivamente all'Aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono altresì a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

#### **24. ADEMPIMENTI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO IN CORSO DI VIGENZA DEL CONTRATTO**

24.1 L'Aggiudicatario ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata la FMSI in ordine alla conservazione del possesso dei requisiti di cui al precedente art.5 del presente Disciplinare di gara, che hanno determinato l'aggiudicazione.

In particolare, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di:

(i) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al precedente art.5 del presente Disciplinare;

(ii) comunicare, entro 10 (dieci) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive inerenti alle prestazioni oggetto di appalto, onde consentire alla FMSI le valutazioni e le conseguenti determinazioni in ossequio alla normativa applicabile.

24.2 L'Aggiudicatario si obbliga, inoltre, nelle varie fasi di gestione della fornitura:

- ad attenersi a tutte le direttive e disposizioni che saranno impartite dalla FMSI con precipuo riguardo al rispetto dei livelli di servizio e al rispetto del vincolo di catena di custodia;
- ad assicurare un elevato livello qualitativo dei servizi, in linea con la rilevanza delle attività gestite;
- ad assumere gli impegni nei confronti di eventuali sub-appaltatori in nome proprio e per conto della FMSI;
- a svolgere, con propri mezzi e con gestione a proprio rischio, tutte le attività strumentali necessarie e idonee ad assicurare la garanzia del risultato nell'espletamento delle prestazioni.

24.3 L'Affidatario si obbliga infine a osservare la piena riservatezza sulle informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi forniti dalla FMSI, ai fini della migliore esecuzione delle prestazioni.

## **25. INADEMPIMENTI E PENALI**

25.1 Fatti salvi i casi non imputabili all'Affidatario di cui al successivo comma 4 del presente articolo, lo stesso è tenuto a corrispondere alla FMSI una penale pari all'1% (unopercento) calcolata sull'importo tariffario del servizio richiesto, al netto dell'IVA, per i casi di ritardo nell'esecuzione del servizio o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto/capitolato.

25.2 Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, al netto dell'IVA, la FMSI potrà risolvere il contratto in danno della Società, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

25.3 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'appaltatore per iscritto dalla FMSI. L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni alla FMSI nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio della FMSI ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

25.4 Nel caso di applicazione delle penali, FMSI provvederà a recuperare l'importo sulle relative fatture, ovvero, in alternativa, a incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Non sarà motivo di applicazione di penalità lo slittamento e/o la modifica della tipologia di servizio richiesto espressamente autorizzato dalla FMSI ovvero il ritardo per cause di forza maggiore non imputabili all'Affidatario, purché opportunamente motivato e tempestivamente notificato per iscritto alla FMSI.

## **26. RISOLUZIONE E RECESSO**

26.1 Oltreché al ricorrere dei presupposti di cui all'art.122, commi 1 e 2, del Codice, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore secondo le modalità previste al precedente art.2.3 del presente Disciplinare in ogni caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ove accertato in sede di contraddittorio, con addebito dei danni materiali – documentalmente comprovati e contestati dalla FMSI – all'Aggiudicatario inadempiente che siano conseguenza immediata e diretta del proprio inadempimento.

26.2 È facoltà della FMSI di recedere dal contratto in qualunque momento, provvedendo esclusivamente al pagamento delle prestazioni relative ai servizi effettivamente eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi a qualsiasi titolo. La volontà di recedere dal contratto sarà comunicata secondo le modalità previste al precedente art.2.3 del presente Disciplinare.

26.3 In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'Operatore Economico interpellato, ai sensi dell'art.124, comma 2, del Codice.

## **27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

27.1 Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

27.2 L'Affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €500,00 a €3.000,00.

27.3 In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori, si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

27.4 Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

27.5 Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **28. CODICE DI COMPORTAMENTO**

28.1 Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'Aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento, nonché al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Stazione Appaltante ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001.

28.2 In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'Aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante alla pagina <https://www.fmsi.it/d-lgs-231/>.

## **29. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art.53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti

amministrativi mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti.

### **30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

30.1 Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

30.2 Trova applicazione la disciplina di cui all'art.215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 (tre) componenti, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'appalto, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte e il terzo, con funzione di presidente, scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente, operano le disposizioni di cui al richiamato allegato V.2 del Codice.

### **31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita informativa allegata alla documentazione di gara sub-allegato G.